



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 10431 /56.11.2016 del 11 MAG. 2016 Pos. Coll. e Coord. n. 3-10

PRESIDENZA DELLA REGIONE:
UFFICIO DI GABINETTO

e, p.c.

SEGRETERIA GENERALE

(rif. nota 26 aprile 2016, n. 6896)

Oggetto: Di Quarto Giacomo Salvatore – Istanza per l'ottenimento della riabilitazione – Artt. 179 c.p. e 683 c.p.p. - Manifestazione di volontà al risarcimento del danno.

1. Con la nota in riferimento è stata trasmessa a questo Ufficio l'istanza indicata in oggetto, corredata dei seguenti documenti:

- 1) Sentenza Corte di Appello di Palermo, Sezione I Penale, n. 1453/96;
- 2) CUD 2016 del Sig. Di Quarto;
- 3) Copia dello stato di famiglia del Sig. Di Quarto rilasciato il 5/4/2016 dal Comune di Altofonte (PA).

Con la predetta istanza il Sig. Di Quarto, avendo espiato la pena comminata con la citata sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1453/1996, chiede, al fine di ottenere la riabilitazione, di potere risarcire l'eventuale danno derivante dal reato, individuando la Regione *“per la qualità di Ente locale nel cui ambito territoriale si sono verificati i fatti processuali ...”* nel novero dei potenziali *“danneggiati”* dal reato per cui è stato condannato.

A tal fine l'istante offre in pagamento quella somma di denaro che la Regione *“vorrà quantificare ... come congrua”* precisando, tuttavia, al riguardo che la medesima Regione non ha esperito *“alcuna azione civile, né in sede civile, né in sede penale”* e che può ritenersi *“prescritto il diritto ... ad ottenere il risarcimento per i danni ... cagionati”*.

MK

GA

Codesto Ufficio di Gabinetto, con la nota in riferimento, chiede allo Scrivente “*verificata preliminarmente l'effettiva sussistenza dei presupposti legittimanti la proposizione dell'istanza*” di assicurare - operando in raccordo con il ramo di Amministrazione competente e, ove ritenuto, con l'Avvocatura distrettuale dello Stato - il compimento delle attività istruttorie e la conseguente “*predisposizione del relativo idoneo schema di provvedimento*”.

2. Si premette innanzi tutto che esulano dalle competenze di questo Ufficio – non essendo ascrivibili ai compiti istituzionali affidati per legge – valutazioni circa l'adozione o la predisposizione di atti ovvero di schemi di provvedimenti, espressione della esclusiva competenza degli organi di amministrazione attiva. Compete, invece, l'esercizio di funzioni di consulenza su specifiche questioni giuridiche.

Pertanto, lo Scrivente si limiterà a richiamare le norme che vengono in rilievo e a fornire alcune brevi osservazioni, che potrebbero risultare utili per dare riscontro all'istanza in oggetto.

Nella fattispecie in esame viene in rilievo l'istituto della “riabilitazione”, disciplinato dagli artt. 178 e ss. del codice penale.

In particolare, l'art. 179, rubricato “*Condizioni per la riabilitazione*”, dispone che:

“La riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Il termine è di almeno otto anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99.

Il termine è di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

...

La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato:

1. sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato, ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;

2. non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato [c.p. 185], salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

Il successivo art. 185, rubricato “*Restituzioni e risarcimento del danno*”, stabilisce che:

“Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili [c.c. 2043, 2059; c.p. 145, 152, 165, 166, 176, 179, n. 2, 187].

Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.

L'art. 683 del codice di procedura penale, rubricato “*Riabilitazione*”, prevede che:

“1. Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'interessato, decide sulla riabilitazione, anche se

MM.



relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti.

...

2. *Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 179 del codice penale. Il tribunale acquisisce la documentazione necessaria.*
3. *Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto”.*

Alla luce del suddetto quadro normativo, risulta evidente che, nel caso di specie, il Sig. Di Quarto ha presentato l'istanza in argomento in quanto, al fine di accedere alla riabilitazione deve dare prova di avere adempiuto alle obbligazioni civili nascenti dal reato commesso.

Dalla sentenza allegata si evince che l'istante, titolare “di un'impresa edile con sede nella periferia di Altofonte”, è stato riconosciuto colpevole del delitto di “concorso in associazione mafiosa” e, pertanto, condannato alla pena di anni tre di reclusione e alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Dalla sentenza non si evince, invece, che la Regione siciliana sia stata individuata quale parte offesa dal reato, né che si sia costituita parte civile nel relativo procedimento penale.

Non pare, inoltre, che sia stata esperita un'autonoma azione civile per risarcimento del danno.

Quanto all'eventuale danno conseguente al reato, va osservato che questo non sarebbe comunque di natura patrimoniale, ma piuttosto di natura non patrimoniale (quale, ad esempio, il danno all'immagine), e ciò prescindendo da ogni valutazione sull'avvenuta prescrizione, essendo la sentenza di condanna divenuta definitiva già nel 1997, e quindi da oltre 19 anni.

Di difficile individuazione, appare, altresì, il ramo dell'Amministrazione regionale che possa ritenersi parte lesa dal reato, e pertanto competente a fornire riscontro all'istanza in esame.

Il danno potenziale riguarderebbe eventualmente l'intera Regione, per cui l'istanza appare correttamente indirizzata a codesta Presidenza.

Tutto ciò premesso, sia pur considerando la gravità del reato accertato, non sembra potersi procedere alla quantificazione di un danno, mai reclamato dalla Regione – che, del resto, non risultava individuata quale parte offesa - né mai accertato in sede giudiziaria.

Sulla scorta anche delle superiori considerazioni, codesto Ufficio valuterà in che termini riscontrare l'istanza in oggetto, fermo restando che il solo fatto di averla prodotta potrebbe anche consentirne l'accoglimento.

Ciò posto, si restituisce la documentazione trasmessa in allegato.

Avv. ti M. Mattarella/G. Amico

M. Mattarella *G. Amico*



AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)

D'ORDINE
M. Mattarella